

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria Seduta di Prima convocazione



Comune di Finale Ligure
Provincia di Savona

Numero progressivo **108**

OGGETTO

Determinazione delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria – IMU - per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciotto il giorno **diciannove** del mese di **Dicembre** alle ore 15:00 a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare - Palazzo Comunale - Via Pertica 29 in adunanza Ordinaria di Prima convocazione previa notifica.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Nominativo	Pres.	Ass.
1	FRASCHERELLI UGO	X	
2	BRICHETTO CLARA	X	
3	CASANOVA CLAUDIO		X
4	GUZZI ANDREA	X	
5	VENERUCCI DELIA	X	
6	BADANO SARA	X	
7	ROTELLI DEBORAH	X	
8	MONTANARO FRANCESCO	X	
9	ROSA MARILENA	X	
10	LENA FABRIZIO	X	
11	FERRARI BARUSSO GIOVANNI		X
12	GEREMIA MARINELLA	X	
13	VIASSOLO NICOLA	X	
14	SIMONETTI SIMONA	X	
15	BADANO DAVIDE		X
16	OPERTO LORENZO	X	
17	COLOMBO SERGIO	X	

Totale componenti: Presenti: 14 Assenti: 3

Partecipa alla seduta l'Assessore Comunale non facente parte del Consiglio Comunale: Marinella Orso

Assiste il Segretario Generale: Dott. Achille Maccapani.

Il Presidente Sara Badano assume la presidenza della presente adunanza Ordinaria e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Scrutatori designati i Consiglieri signori:

N. 108

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria – IMU - per l'anno 2019.

"OMISSIS"

Durante la discussione entra l'Assessore Claudio CASANOVA ed escono i Consiglieri Marinella GEREMIA, Lorenzo OPERTO e Nicola VIASSOLO.

Sono presenti al momento della votazione il Sig. Sindaco e n. 11 Consiglieri comunali.

Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il Presidente sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modifiche nella Legge 22/12/2011 n. 214, ha anticipato al 1° gennaio 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU – la cui istituzione era prevista dagli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23;
- il comma 639, dell'unico articolo della legge n. 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC);
- la IUC è composta: dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI), e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 703 dello stesso articolo della Legge 147/2013 dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- l'art.1, comma 13, della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria, IMU, prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.lgs. 30/12/1992 n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993”*;
- la circolare Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 annovera il Comune di Finale Ligure tra i comuni totalmente montani;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 25/08/2014 con la quale sono stati approvati i Regolamenti Comunali dei singoli tributi che compongono la IUC, tra cui il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, che è stato riadottato a completa sostituzione di quello già approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 27/09/2012;

DATO ATTO che dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, commi 707 e 708 della Legge 147/2013, l'IMU non è più dovuta sulle fattispecie a seguito indicate:

- abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 24/06/2008);
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, è stata assimilata all'abitazione principale, e quindi esente dal IMU: *“l'abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi.”*;

CONSIDERATO, inoltre, che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito nella Legge 23/05/2014 n. 80, ai fini IMU: *“..e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 53 dell'art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208, dispone, a decorrere dall'anno 2016, la riduzione del 25% dell'IMU per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431;

RICHIAMATO, in materia di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 13 del D.L. 06/12/2013 n. 201, convertito con modifiche nella Legge 214/2011 ed in particolare:

- il comma 6, che prevede la facoltà per il Comune di variare l'aliquota di base del tributo, pari allo 0,76 per cento, nei limiti di 0,3 punti percentuali, anche differenziandola per tipologie di immobili;
- il comma 7, che consente al Comune di modificare nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4 per cento prevista per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
- il comma 10 che stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, compete una detrazione d'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari ad € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari, con possibilità per gli enti di incrementare la detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATO, altresì, il comma 380 dell'art. 1 della Legge 228/2012, il quale dispone che il gettito dell'imposta municipale propria relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per

cento è riservato allo Stato e che al Comune spetta la differenza tra l'eventuale maggiore aliquota deliberata dall'Ente per la fattispecie e quella standard;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 30/06/2015, con cui sono state deliberate le aliquote d'imposta per l'anno 2015, e ritenuto di confermare per l'anno 2019 le aliquote agevolate già stabilite per l'anno 2015, valide anche nelle annualità successive - dal 2016 al 2018 - ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e precisamente:

- abitazioni e relative pertinenze locate con contratto registrato a persone fisiche che vi acquisiscono la residenza (come da risultanze anagrafiche) e le adibiscono ad abitazione principale;
- abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado che vi acquisiscono la residenza (come da risultanze anagrafiche) e le adibiscono ad abitazione principale in via esclusiva ed a condizione che non risultino neppure parzialmente o temporaneamente locate;
- immobili produttivi accatastati nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4 e D (escluse D/5);
- Unità immobiliari accatastate esclusivamente nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4 e D, esclusi D/5 (per i quali si applica l'aliquota base), nelle quali è svolta un'attività commerciale, industriale, artigianale, alberghiera, professionale o artistica e comunque produttiva di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, con espressa esclusione della mera cessione in godimento a terzi (locazione, comodato e simili). L'agevolazione spetta solamente se il proprietario dell'immobile (ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto o di uso), il concessionario di aree demaniali od il locatario finanziario (in caso di immobili concessi in locazione finanziaria):
 - x è titolare dell'impresa (per le imprese individuali);
 - x è socio illimitatamente responsabile (per le s.n.c.);
 - x è socio accomandatario (per le s.a.s);
 - x detiene la partecipazione in società superiore al 50% del capitale sociale (per le società di capitali);

RITENUTO altresì di introdurre un'ulteriore aliquota agevolata per gli immobili produttivi appartenenti alla sola categoria catastale D/2 nei quali il proprietario od il concessionario, svolgono direttamente una attività alberghiera produttiva di reddito d'impresa con espressa esclusione della mera cessione in godimento a terzi (locazione, comodato e simili) e di stabilire che l'agevolazione spetta solamente se il proprietario dell'immobile (ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto o di uso), il concessionario di aree demaniali od il locatario finanziario (in caso di immobili concessi in locazione finanziaria): è titolare dell'impresa (per le imprese individuali); è socio illimitatamente responsabile (per le s.n.c.); è socio accomandatario (per le s.a.s); detiene la partecipazione in società superiore al 50% del capitale sociale (per le società di capitali);

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'aliquota complessiva dell'IMU e della TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore ai limiti massimi prefissati dalla legge statale per la sola IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile, così come confermato dall'art. 1, comma 679, della legge 23.12.2014 n. 190;

ACCERTATO che, al fine di garantire gli equilibri di bilancio e consentire il mantenimento dei servizi resi dal comune, il gettito IMU, sulla base delle stime predisposte dall'ufficio tributi, è stimato in presuntivi euro 11.550.000,00 al netto della quota di alimentazione del FSC ;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 il quale dispone che i comuni deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette delibere anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote, si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modifiche nella Legge 214/2011, il quale dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 208 del 22 novembre 2018;

SENTITA in merito la 1° Commissione Consiliare nella seduta del 13 dicembre 2018;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/06/2000 n. 267, con particolare riguardo all'art. 42 concernente le attribuzioni del consiglio comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di responsabilità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati;

IL PRESIDENTE

pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione che precede, che viene

A P P R O V A T A

con voti astenuti n. 2 (Simona SIMONETTI e Sergio COLOMBO), con voti contrari nessuno, n. 10 voti favorevoli (Ugo FRASCHERELLI, Clara BRICHETTO, Claudio CASANOVA, Andrea GUZZI, Delia VENERUCCI, Sara BADANO, Deborah ROTELLI, Francesco MONTANARO, Marilena ROSA e Fabrizio LENA) essendo n. 12 membri del Consiglio Comunale presenti e votanti dei 17 assegnati ed in carica.

Il che il Presidente accerta e proclama.

Dopodichè IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1. Di determinare per l'anno 2019 le seguenti aliquote relative all'Imposta Municipale Propria, (IMU):

Aliquota di base/ordinaria	10,6‰
-----------------------------------	--------------

con esclusione delle fattispecie più sotto riportate per le quali sono determinate le seguenti aliquote:

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3,5‰ Detrazione €. 200,00
Immobili assimilati all'abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: <ul style="list-style-type: none"> • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008; • casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del DLgs 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; • una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. • unità immobiliare adibita a civile abitazione posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da soggetti terzi; (Per usufruire dell'agevolazione deve essere prodotta apposita dichiarazione)	3,5‰ Detrazione €. 200,00
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24/07/1977 n. 616	4,6‰ Detrazione €.200,00
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445;	7,6‰

<p>Abitazioni e relative pertinenze locatate con contratto registrato a persone fisiche che vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale (Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)</p>	<p>8,5‰</p>
<p>Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado che vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale in via esclusiva ed a condizione che non risultino neppure parzialmente o temporaneamente locatate; (Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)</p>	<p>7,6‰</p>
<p>Unità immobiliari accatastate esclusivamente nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4 e D, <u>esclusi D/5 (per i quali si applica l'aliquota base) e D/2 (che rientrano nella fattispecie di cui all'aliquota agevolata del 7,6‰)</u>, nelle quali è svolta un'attività commerciale, industriale, artigianale, alberghiera, professionale o artistica e comunque produttiva di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, con espressa esclusione della mera cessione in godimento a terzi (locazione, comodato e simili). L'agevolazione spetta solamente se il proprietario dell'immobile (ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto o di uso), il concessionario di aree demaniali od il locatario finanziario (in caso di immobili concessi in locazione finanziaria):</p> <ul style="list-style-type: none"> • è titolare dell'impresa (per le imprese individuali); • è socio illimitatamente responsabile (per le s.n.c.); • è socio accomandatario (per le s.a.s); • detiene la partecipazione in società superiore al 50% del capitale sociale (per le società di capitali). <p>(Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)</p>	<p>8,6‰</p>
<p>Unità immobiliari accatastate <u>esclusivamente nella categoria catastale D/2</u> nelle quali è svolta un'attività alberghiera produttiva di reddito d'impresa con espressa esclusione della mera cessione in godimento a terzi (locazione, comodato e simili). L'agevolazione spetta solamente se il proprietario dell'immobile (ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto o di uso), il concessionario di aree demaniali od il locatario finanziario (in caso di immobili concessi in locazione finanziaria):</p> <ul style="list-style-type: none"> • è titolare dell'impresa (per le imprese individuali); • è socio illimitatamente responsabile (per le s.n.c.); • è socio accomandatario (per le s.a.s); • detiene la partecipazione in società superiore al 50% del capitale sociale (per le società di capitali). <p>(Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)</p>	<p>7,6‰</p>
<p>Unità immobiliari accatastate esclusivamente nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4 e D, <u>esclusi D/5 (per i quali si applica l'aliquota base)</u></p>	<p>10,0‰</p>

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

3. Di stabilire che i contribuenti che intendono usufruire delle aliquote agevolate previste dalla presente delibera devono produrre, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2019 (30 giugno 2020), specifica dichiarazione IMU, anche utilizzando i modelli predisposti dal Comune, con indicazione degli immobili oggetto delle agevolazioni. Restano valide le dichiarazioni già presentate per le annualità precedenti a condizione che non siano intervenute variazioni.
4. Di dare atto che per i soli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il contribuente dovrà effettuare un versamento a favore dello Stato calcolando l'imposta ad aliquota standard del 7,6 per mille, ed un versamento a favore del Comune per la differenza tra l'aliquota stabilita dal Comune e l'aliquota del 7,6 per mille.
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità per il 2016), l'esenzione dall'Imposta Municipale Propria, IMU, per i terreni agricoli prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, è applicabile sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993.
6. Di dare atto che le aliquote IMU, approvate con la presente deliberazione, rientrano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.
7. Di fare rinvio, per quanto non espressamente determinato nel presente atto, alle disposizioni di legge vigenti ed al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU.
8. Di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma, e di procedere alla pubblicazione della delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
9. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

AI SENSI e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 11 Consiglieri presenti (Clara BRICHETTO, Claudio CASANOVA, Andrea GUZZI, Delia VENERUCCI, Sara BADANO, Deborah ROTELLI, Francesco MONTANARO, Marilena ROSA, Fabrizio LENA, Simona SIMONETTI e Sergio COLOMBO)

D I C H I A R A

la deliberazione che precede "immediatamente eseguibile".

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, Dott.ssa Selene Preve, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to: Dott.ssa Selene Preve

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Achille Maccapani

Il Presidente
F.to Sara Badano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate